



RUSCIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 22 Del 23.03.2000 Prot. Del	Oggetto: Proposte di modifiche al Regolamento Occupazione di spazi ed aree pubbliche.
---	---

L'anno duemila, il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 10.00 nella sede comunale in piazza Martiri d' Ungheria, convocato dal Presidente del Consiglio con appositi avvisi notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale in sessione ordinaria seduta di I° convocazione.

Risulta presente il Presidente della Provincia sig. Ottavio Bruni ed il Presidente del Consiglio Dr. Martino Porcelli ed i seguenti consiglieri;

1. Bertuccio Salvatore
2. Calzone Vincenzo
3. Galati Antonio
4. Prestia Francesco
5. Di Masi Rosario
6. Falcone Giorgio Francesco
7. Morani Aurelio
8. Ciccone Gregorio
9. De Nisi Francesco
10. Suppa Domenico
11. Grillo Pasquale
12. Del Vecchio Alfonso
13. Rodolico Giuseppe
14. Cuturello Francesco
15. Tigani Francesco
16. Catroppa Stefano
17. Salerno Nazzareno
18. Sirgiovanni Filippo
19. Pupo Giuseppe Antonio

Presenti n.21 su n. 25 componenti il Consiglio Provinciale compreso il Presidente del Consiglio Dr. Martino Porcelli ;

Risultano assentii seguenti Consiglieri : Ceravolo Vito Antonio, Feroletto De Maria Joseph, Talesa Antonio, e Crupi Nicola .

Presiede la seduta il Dr. Martino Porcelli - Presidente del Consiglio

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Domenico Mazzitelli.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione dell'assessore ai LL.PP. , Sig. Paolo Barbieri;

Visto che in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare agli artt. 52 e 63 del Dlgs 15.12.1957, n. 466, le Province devono regolamentare l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'art. 28 della legge 23 Dicembre 1998 , n. 448, e l'art. 30 della legge n. 488 del 23.dicembre 1999 concernente il " patto di Stabilità interno";

Ritenuto , in ottemperanza ai sopradetti articoli di legge, di dover migliorare il saldo tendenziale 2000 - 2001 ;

Visti :

- Lo Statuto Provinciale;
- La legge n. 285/93 e successive modifiche ed integrazioni,
- il Dlgs 446/97 ;
- Il Regolamento Provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di consiglio Provinciale n. 84 del 31.10.19998;
- i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica e contabile resa dai rispettivi Responsabili di Servizio , ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142 del 08.06.1940;
- la legge n. 127/97

Acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare ;

Udito il segretario Generale in ordine all'azione amministrativa alle leggi allo Statuto ed ai Regolamenti ;

Con voti favorevoli all'unanimità espressi con votazione per alzata di mano da n. 20 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare, le variazioni, al Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, esplicitate nell'allegata tabella (allegato A). Il nuovo Regolamento costituito da n. 42 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 42 e allegato alla presente (Allegato B) ;

Di approvare i canoni e le tariffe come da allegata tabella (Allegato C) ;

Di mantenere l'attuale classificazione delle strade (Allegato D) .

ALLEGATO A

Articoli del Regolamento attualmente in Vigore	Articoli Modificati
<p>ARTICOLO 10 TRASPORTI ECCEZIONALI (In vigore)</p> <p>1. L'Amministrazione Provinciale rilascia l'autorizzazione ai trasporti eccezionali ed alla circolazione dei veicoli eccezionali, nei casi, nei limiti e le modalità previste dall'art. 10 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e dagli articoli da 9 a 20 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1995 n. 495, Decreti Ministeriali 23.01.1984 e 14.12.1984.</p>	<p>ARTICOLO 10 TRASPORTI ECCEZIONALI (Modificato)</p> <p>1. L'Amministrazione Provinciale rilascia l'autorizzazione ai trasporti eccezionali ed alla circolazione dei veicoli eccezionali, <i>previo pagamento di £. 90.000 per spese d'istruttoria pratica</i>, nei casi, nei limiti e le modalità previste dall'art. 10 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e dagli articoli da 9 a 20 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1995 n. 495, Decreti Ministeriali 23.01.1984 e 14.12.1984.</p>
<p>Articolo 12 Richiesta di occupazione (In vigore)</p> <p>1. Chiunque intenda occupare, nel territorio provinciale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente Ufficio provinciale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.</p> <p>2. La domanda va redatta in carta libera, su apposito modello predisposto dalla Provincia. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:</p> <p>a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;</p> <p>b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante</p>	<p>Articolo 12 Richiesta di occupazione (Modificato)</p> <p>1. Chiunque intenda occupare, nel territorio provinciale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente Ufficio provinciale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.</p> <p>2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modello predisposto dalla Provincia. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:</p> <p>a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;</p> <p>b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante</p>

<p>o dell'amministratore anche di fatto;</p> <p>c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;</p> <p>d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;</p> <p>e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;</p> <p>f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dalla Provincia;</p> <p>g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.</p> <p>3. Qualora alla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di essere in possesso.</p> <p>4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente</p> <p>5. disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.</p> <p>6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione al competente ufficio provinciale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.</p>	<p>o dell'amministratore anche di fatto;</p> <p>c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;</p> <p>d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;</p> <p>e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;</p> <p>f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dalla Provincia;</p> <p>g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.</p> <p>3. Qualora alla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di essere in possesso.</p> <p>4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente</p> <p>5. disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.</p> <p>6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione al competente ufficio provinciale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.</p>
---	---

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 28

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone (In vigore)

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (semprechè si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo...).
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il

Articolo 28

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone (Modificato)

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (semprechè si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo...).
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area

<p>canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.</p> <p>4. La superficie eccedente i 100 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 50 per cento.</p> <p>5. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima per come riportato dalla tabella "A" allegata.</p> <p>6. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 250 al mq.</p> <p>7. Le occupazioni con passi carrabili non sono assoggettate al canone annuale.</p> <p>8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura fissa di L. 50.000 annuale</p> <p>9. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.</p> <p>10. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dall'Amministrazione Provinciale per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.</p>	<p>o alle aree oggetto di ogni singolo atto.</p> <p>4. La superficie eccedente i 100 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 50 per cento.</p> <p>5. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima per come riportato dalla tabella "A" allegata.</p> <p>6. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 250 al mq.</p> <p>7. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, <i>previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.</i></p> <p>8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura fissa di L. 50.000</p> <p>9. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.</p> <p>10. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dall'Amministrazione Provinciale per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.</p>
---	--

11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

**Articolo 32
Esenzioni
(In vigore)**

**Articolo 32
Esenzioni
(Modificato)**

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastante il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose;

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastante il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose;

<p>h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasioni di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazioni di spazi al servizio;</p> <p>i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature e attrezzature con deposito cicli;</p> <p>j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;</p> <p>k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;</p> <p>l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili da parte di enti pubblici;</p> <p>m) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;</p> <p>n) le occupazioni di cui all'articolo 7 comma 6;</p> <p>o) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>p) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>q) restano comunque a carico dei concessionari, l'onere di provvedere direttamente a proprie cure e spese al ripristino del manufatto stradale e sue pertinenze, nonché la riparazione di eventuali danni. A garanzia della tutela patrimonio pubblico il Concessionario dovrà versare apposita cauzione prima del rilascio della concessione, per un importo stabilito dal U.T.P. pari al costo dei lavori da eseguire. La cauzione potrà essere svincolata dopo rilascio di apposito nulla osta a cura del U. T. P. in relazione alla corretta esecuzione dei lavori.</p> <p>r) Occupazioni di sottosuolo relativa a condotte per reti idriche fognanti e gasdotta.</p>	<p>h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasioni di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazioni di spazi al servizio;</p> <p>i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature e attrezzature con deposito cicli;</p> <p>j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;</p> <p>k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;</p> <p>l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili da parte di enti pubblici;</p> <p>m) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;</p> <p>n) le occupazioni di cui all'articolo 7 comma 6;</p> <p>o) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>p) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>q) restano comunque a carico dei concessionari, l'onere di provvedere direttamente a proprie cure e spese al ripristino del manufatto stradale e sue pertinenze, nonché la riparazione di eventuali danni. A garanzia della tutela patrimonio pubblico il Concessionario dovrà versare apposita cauzione prima del rilascio della concessione, per un importo stabilito dal U.T.P. pari al costo dei lavori da eseguire. La cauzione potrà essere svincolata dopo rilascio di apposito nulla osta a cura del U. T. P. in relazione alla corretta esecuzione dei lavori.</p> <p>r) Occupazioni di sottosuolo relativa a condotte per reti idriche fognanti.</p>



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via De Maria Vibo Valentia -tel.0963/9973300/1-2- fax.0963/9973230

ALLEGATO B

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Il Dirigente
Dr. Ing. **Rosario RUFFA**

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto alla Provincia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale la provincia autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sono definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente provinciale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario provinciale:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o diniego);
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Opere interessanti tratti di strada provinciale che attraversano centri abitati aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti:
 - a) E' stabilita, come segue, la procedura per il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni riguardanti i servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade provinciali attraversanti abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le domande dovranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento; i servizi tecnici provinciali eseguiranno il sopralluogo e redigeranno il foglio di prescrizioni tecniche per il

rilascio della concessione, della licenza, dell'autorizzazione che verrà trasmesso al comune interessato il quale dopo aver provveduto al perfezionamento della pratica ed all'impostazione dell'eventuale canone a proprio favore trasmetterà all'Amministrazione Provinciale copia dell'atto rilasciato al richiedente, subordinandolo alle condizioni previste nel disciplinare.

Il comune richiederà all'interessato il versamento della cauzione stabilita a garanzia del ripristino stradale in favore dell'Amministrazione Provinciale.

La cauzione non potrà essere svincolata senza il nulla-osta dell'Amministrazione Provinciale.

Sono considerati urbani i servizi rilevati agli acquedotti, alle fognature e altri eventuali servizi purchè gestiti dal comune.

I comuni nel caso in cui debbono eseguire direttamente opere relative ai servizi anzidetti, interessanti tratti stradali interni agli abitati, dovranno chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione Provinciale, la quale potrà, inoltre, stabilire - a norma del presente Regolamento - la costituzione di un deposito a garanzia del ripristino stradale, o, quando il ripristino venga eseguito dall'Amministrazione Provinciale stessa anticipato dalla relativa spesa.

Nella anzidetta autorizzazione saranno indicati le condizioni e prescrizioni da osservarsi nella esecuzione delle opere di cui sopra.

3. Opere interessanti tratti di strada provinciale che attraversano centri abitati aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti:
 - a) restano comunque di competenza dell'Amministrazione Provinciale le occupazioni che interessano i centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
4. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
5. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole ecc.);
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
6. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b. del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
7. Ai fini dell'applicazione del canone:

- a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dalla Provincia all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
- b) sono considerate temporanee:
- le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.
8. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dalla Provincia, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il responsabile del Servizio può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

ARTICOLO 7 - ACCESSI E DIRAMAZIONI STRADALI

1. Gli accessi e le diramazioni sono regolamentati dall'art. 22 del D.Lgs. 285/92, dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dal D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli accessi e diramazioni di qualsiasi natura devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di concessione e devono essere individuati dall'apposito segnale.
3. Sono vietate trasformazione di accessi o diramazioni preesistenti se non preventivamente autorizzate.
4. Per gli accessi a raso e per quelli a livello sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'art. 3 del Codice della Strada e successive modifiche.
5. Per gli accessi misti, vale la medesima normativa se presentano, nel contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livello sfalsati (Art. 44 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
6. Per gli accessi agricoli vale la normativa di cui al vigente Codice della Strada. La condizione di accesso agricolo potrà essere dimostrata con certificato di destinazione urbanistica o con certificato dell'associazione di categoria. La relativa tassa è determinata e graduata secondo il D.Lgs. 507/93. Per gli accessi alle lottizzazioni si applicano le tariffe previste per l'accesso ad un solo fabbricato, considerando ogni lotto come un fabbricato.

ARTICOLO 8 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Il rilascio delle licenze e/o concessioni di accesso ad impianti di distribuzioni di carburanti liquidi e gassosi è subordinato alla osservanza delle norme di cui al D.M. 31/7/1934 e successive modifiche ed integrazioni.
2. alla domanda di concessione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - copia e/o fotocopia autenticata della deliberazione della Giunta regionale in ordine alla prescritta autorizzazione ;
 - n. 6 (sei) copie di planimetria corografica, su scala 1:200 della zona evidenziando l'impianto rispetto al centro abitato ed alle strade provinciali con annesse zone libere e/o le pertinenze stradali, nonché la specifica delle fasce di rispetto all'impianto medesimo;

- n. 6 (sei) copia di planimetria generale dell'impianto e sue pertinenze su scala 1:200, indicando la posizione dei serbatoi e delle colonnine, i chioschi, le zone di parcheggio ed ogni altra eventuale servitù creata sull'area occupata, compreso gli accessi;
- una dichiarazione attestante che le eventuali aree demaniali / Patrimoniali provinciali dati in uso ed in concessione non subiranno alcuna modifica o altra destinazione.
3. In particolare per l'ubicazione delle aree di servizio e delle annesse pertinenze d'impianto, chi intende ottenere una licenza di concessione per distribuzione di carburante, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs 285/92 e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.19925 n. 495 e successive modifiche.
 4. Il rilascio di licenze di accesso a impianti di distribuzioni liquidi e gassosi sarà subordinato all'osservanza delle seguenti norme:
 - a) La distanza minima reciproca tra gli accessi e il piano di distributori carburanti liquidi e gassosi non dovrà essere inferiore a Km. 2 sullo stesso fronte e Km. 0,500 sul lato opposto;
 - b) E' vietata l'istituzione di accessi relativi ad impianti e distributori di carburanti e gassosi;
 - in corrispondenza di incroci , biforcazioni o diramazioni, a distanza inferiore a ml. 95 a partire dal punto di incontro dagli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio.Nel caso in cui gli allineamenti fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a ml. 95, dovrà partire dal punto di tangenza della curva stessa.
 - Lungo i tratti di strada in curva di raggio inferiore ai 300 metri;
 - in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5% ;
 - a distanza inferiore di m. 95 sia dai dossi sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
 5. La lunghezza del fronte sulla strada della stazione di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, dovrà essere di mt. 60, dei quali mt. 30 di spartitraffico e mt. 15 per ciascuno accesso. La distanza dovrà essere misurata tra gli accessi più vicini a condizione che i due impianti siano contemporaneamente resi visibili a conveniente distanza, da entrambi gli estremi del tronco stradale interessato; soltanto allorchè sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, potrà essere consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo l'eventuale vincolo forestale o della componente Sovraintendenza ai Monumenti e Beni Ambientali previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.
In tal caso la definizione della domanda sarà subordinata alla presentazione di nulla - Osta rilasciato dai suddetti enti, in difetto del quale il luogo prescelto per l'impianto dovrà ritenersi non idoneo.
 6. Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi o gassosi che ricadono lungo il tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da impedire anche parzialmente, la visibilità, dovrà essere realizzato in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo aventi i cateti di mt. 93 e di mt. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo;
 7. Si prescinde dalle norme di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 nelle traverse interne a centri abitati sempreche ciò non comporti pericolo alla sicurezza della circolazione.

A/

ARTICOLO 9 - CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI

1. L'autorizzazione a collocamenti di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è subordinata all'osservanza delle norme contenute nell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada nonché negli articoli dal 47 al 59 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche).

In particolare non dovranno :

- a) superare la superficie di mq. 6;
- b) essere collocati a distanza di ml. 3 dal confine della carreggiata;
- c) essere collocati a distanza minore di ml. 250 prima e 150 ml. dopo i segnali stradali;
- d) essere collocati a distanza minore di ml. 150 l'uno dall'altro;
- e) essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce a pareti rocciose;
- f) essere in forma, disegno, colorazione ed ubicazione tali da ingenerare confusione con i segnali stradali. I principali elementi vietati a tal fine sono :
 - colore rosso e sue gradazioni ivi compreso il marrone;
 - qualsiasi tipo di frecce e disegni aventi analogo significato;
 - materiale rinfrangente;
 - disegni a forma di cerchi e triangoli;
 - indicazioni chilometriche;
 - diciture di colore bianco su fondo bleu.

Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari dovessero essere collocati in zone sulle quali esistono vincoli a tutela del paesaggio delle bellezze naturali, o di cose di interesse storico ed artistico, gli interessi dovranno corredare la domanda di autorizzazione col nulla-osta rilasciato dalla Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti.

ARTICOLO 10 - TRASPORTI ECCEZIONALI

1. L'Amministrazione Provinciale rilascia l'autorizzazione ai trasporti eccezionali ed alla circolazione dei veicoli eccezionali, previo pagamento di £. 90.000 per spese d'istruttoria pratica, nei casi, nei limiti e le modalità previste dall'art. 10 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e dagli articoli da 9 a 20 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1995 n. 495, Decreti Ministeriali 23.01.1984 e 14.12.1984.

ARTICOLO 11 - DEROGHE

121

1. In casi eccezionali, ove se ne manifesti l'opportunità potranno essere rilasciate licenze, concessioni, ed autorizzazioni in deroga alle norme di cui al presente Regolamento, nei limiti delle disposizioni di legge.

Tale deroga, dovrà essere preventivamente deliberata e motivata, con provvedimento della Giunta Provinciale

Capo 2°: LA CONCESSIONE

Articolo 12 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio provinciale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente Ufficio provinciale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modello predisposto dalla Provincia .
Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dalla Provincia;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Qualora alla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di essere in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione al competente ufficio provinciale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in

via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 13 - Ufficio provinciale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo deve essere presentata all'ufficio provinciale concessioni e tributi del IV° Settore.

Articolo 14 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici provinciali interessati e delle eventuali Commissioni provinciali competenti in materia.
2. Per l'istruttoria della pratica i richiedenti dovranno corrispondere all'Amministrazione la somma di L. 150.000 così ripartita:
 - a) L. 50.000 per spese di istruttoria;
 - b) L. 100.000 per spese di sopralluogo e verifiche.
3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data della presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta all'Amministrazione provinciale.

Articolo 15 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.


08

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. L'Amministrazione Provinciale può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio dell'Amministrazione Provinciale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione.

Articolo 16 - Durata

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 99, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte della Provincia, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 17 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
- 

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta alla Provincia, la quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento al diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 18 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 19 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti provinciali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;

- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come area in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Provinciale con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 9;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Provinciale, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario dell'Amministrazione Provinciale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti dal canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalle normative in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso dalla occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

119

- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 22 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazioni del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà del marciapiedi stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

Articolo 23 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

LA

Articolo 24 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, l'Amministrazione Provinciale, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 33, in base all'ammontare del canone per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 25 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Provinciale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il

H1

pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale dell'Amministrazione Provinciale.

Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio dell'Amministrazione Provinciale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione.
3. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato "A" del Regolamento.
4. Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta Provinciale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 27 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici dell'Amministrazione Provinciali sono classificati in numero e categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Provinciale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli Uffici incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato "B"), del quale costituisce parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 28 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (semprechè si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo...).
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 100 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 50 per cento.
5. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima per come riportato dalla tabella "A" allegata.
6. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 250 al mq.
7. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

AH

8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura fissa di L. 50.000
9. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
10. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dall'Amministrazione Provinciale per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 29 - Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa delle fasce orarie di cui all'articolo 22.

Articolo 30 - Soggetto passivo

1. Il canone dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 31 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "A" allegata, sono ridotte:
 - a) del 100 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dalla Provincia, anche se congiunta ad altri Enti;
 - b) del 100 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;

FSM

- c) del 50 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- d) del 50 per cento, per occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dalla Provincia. (NOTA : semprechè per tali occupazioni non si preveda l'esclusione del canone);
- e) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 32 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastante il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasioni di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazioni di spazi al servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature e attrezzature con deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- m) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- n) le occupazioni di cui all'articolo 7 comma 6;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

- q) restano comunque a carico dei concessionari, l'onere di provvedere direttamente a proprie cure e spese al ripristino del manufatto stradale e sue pertinenze, nonché la riparazione di eventuali danni. A garanzia della tutela patrimonio pubblico il Concessionario dovrà versare apposita cauzione prima del rilascio della concessione, per un importo stabilito dal U.T.P. pari al costo dei lavori da eseguire. La cauzione potrà essere svincolata dopo rilascio di apposito nulla osta a cura del U. T. P. in relazione alla corretta esecuzione dei lavori;
- r) Occupazioni di sottosuolo relativa a condotte per reti idriche fognanti.

Titolo IV : ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 33 - Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il Responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compia le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 34 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa (o senza) compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno di conseguenza delle precedente concessione.

Articolo 35 - Versamento per occupazioni temporanee

14

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, col le modalità previste nell'articolo 30 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiori ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 10 %.

Articolo 36 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale dell'Amministrazione Provinciale, intestato "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto dell'Amministrazione Provinciale, domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio dell'Amministrazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31.01, 30.04, 31.07, e 31.10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a L. 2.000.000 (OPPURE)
4. qualora l'ammontare del canone superi la somma di L. 2.000.000 , l'Amministrazione Provinciale, su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di sei, con applicazioni degli interessi legali a partire dalla seconda rata. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 3 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.
5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a lire 20.000.

Articolo 37 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67,68,69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. (Si applica l'art. 2752 del Codice Civile)

M

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dall'Amministrazione Provinciale e sono con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dall'Amministrazione Provinciale per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 38 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 39 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura di L. 30.000 a L. 1.000.000, con l'osservanza di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 18 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 40 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.



2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dall'Amministrazione Provinciale, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 42 - Disposizioni Transitorie

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2 lettere f), del decreto legislativo n.446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

(Che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del Suolo Pubblico:

- aree mercatali
- arredo urbano in genere
- banchi di vendita in luoghi, diversi dalle aree mercatali

- cartellonistica pubblicitaria
- chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
- dehors
- dissuasori stradali
- distributori di carburanti
- distributori di tabacchi e simili
- edicole
- esposizione di merci all'esterno di negozi
- fioriere e simili
- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
- ombrelloni tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
- passi carrai
- ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
- spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
- spazi riservati al parcheggio privato
- spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del Soprasuolo

- cavidotti, elettridotti esimili
- impianti a fime per trasporto merci o persone
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
- tende solari esimili

Occupazioni del Sottosuolo

- cavidotti interrati
- cisterne e serbatoi
- condotte e tubazioni interrate
- cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

FAI

LICENZE E CANONI PER OCCUPAZIONI - ALLEGATO C

N. Par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa			
			Categ. I		Categ. II	
			Lire	Euro	Lire	Euro
I	1)	CANONE PER ACCESSI AGRICOLI				
	a)	Per accesso non eccedente la lunghezza di metri 3,00 escluso eventuali raccordi delle strade provinciali alla proprietà privata agricola, con o senza attraversamento del fosso o della cunetta stradale sia con ponticello che con semplice rampa	50.000	25	35.000	17,50
	b)	Incremento del canone del 50% qualora esista sul terreno servito dall'accesso richiesto, uno o più fabbricati	25.000	12,50	18.000	9,00
	c)	Supplemento per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i metri lineari 3 (tre)	25.000	12,50	18.000	9,00
	2)	CANONE PER ACCESSI A FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE E LOTTIZZAZIONI				
	a)	Per accesso ad un solo fabbricato. Per ogni ml. Di larghezza di accesso	20.000	10,00	14.000	7,00
	b)	Per accesso ad un plesso da 2 a 5 fabbricati. Per ogni ml. Di larghezza di accesso	40.000	20,00	28.000	14,00
	c)	Per accesso ad un plesso di oltre 5 fabbricati. Per ogni ml. di larghezza di accesso	100.000	50,00	70.000	35,00
	d)	Per ogni accesso a lottizzazione per ogni lotto	20.000	10,00	14.000	7,00
	3)	CANONE PER ACCESSI A CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE				
	a)	Per un accesso non eccedente la larghezza di ml. 10,00 (dieci). Per ml. di larghezza di accesso	50.000	25,00	35.000	17,50
	b)	Per due accessi non eccedenti la larghezza totale di ml. 20,00 (venti). Per ml. di larghezza di accesso	75.000	37,50	53.000	26,50
	c)	Maggiorazione del 5% dei canoni di cui ai numeri 3.a e 3.b per ogni metro eccedente le misure sopraindicate:				
	a)	eccedenti ml. 10,00 5%	53.000	26,50	37.000	18,50
	b)	eccedenti ml. 20,00 5%	79.000	39,50	40.000	20,00

tkl

N. Par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa			
			Categ. I		Categ. II	
			Lire	Euro	Lire	Euro
	4)	CANONI ANNUALI PER LICENZE DI ACCESSO				
	a)	Per accesso agricolo non eccedente la larghezza di ml. 3,00	50.000	25,00	35.000	15,00
	b)	Per accesso agricolo eccedente la larghezza di ml. 3,00 per ml.	25.000	12,50	18.000	9,00
	c)	Per accesso ad un solo fabbricato. Per ml. di larghezza	10.000	5,00	7.000	3,50
	d)	Per accesso ad un plesso da 2 a 5 fabbricati. Per ml. di larghezza	20.000	10,00	14.000	7,00
	e)	Per accesso ad un plesso oltre 5 fabbricati. Per ml. di larghezza	50.000	25,00	35.000	17,50
	f)	Per accesso non eccedente la larghezza di ml.10,00 a carattere industriale o commerciale. Per ml.	25.000	12,50	18.000	9,00
	g)	Per due accessi non eccedenti la larghezza di ml 20,00 a carattere industriale o commerciale. Per ml.	38.000	19,00	27.000	13,50
	h)	Per ogni accesso a lottizzazione. Per ogni lotto	100.000	50,00	70.000	35,00
		N.B. L'importo del canone annuo per gli accessi di cui alle 4.f e 4.g verrà maggiorato del 40% se l'accesso è anche a servizio di parcheggio non superiore a mq. 200. Per aree di parcheggio superiore a mq. 200 la maggiorazione è dell' 80%.				

CONCESSIONI

N. par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa			
			Categ. I		Categ. II	
			Lire	Euro	Lire	Euro
II	1)	CANONI ANNUALI PER OCCUPAZIONE PERMANENTE				
		Occupazione di suolo di pertinenza provinciale. Per mq.	45.000	22,50	36.000	18,00

111

N. par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa			
			Categ. I		Categ. II	
			Lire	Euro	Lire	Euro
	b)	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti al suolo di pertinenza provinciale. Per mq.	30.000	15,00	24.000	12,00
	c)	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo provinciale. Per mq.	13.500	6,75	10.800	5,40
	d)	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale per passi carrabili. Per mq.	22.500	11,25	18.000	9,00
	e)	Occupazione suolo ai sensi del comma 8 dell'art. 44/507, per utilizzazione esclusiva dell'area antistante i passi carrabili di cui al comma 7 dello stesso art. 44/507	40.500	20,25	32.400	16,20
	f)	Occupazione di suolo per passi carrabili costruiti direttamente dall'Amministrazione Provinciale, non utilizzati, né utilizzabili dal proprietario dell'immobile. Per mq.	40.500	20,25	32.400	16,20
	g)	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale per passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti. Per mq.	31.500	15,75	25.200	12,60
	h)	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Provinciale. Per mq. Di superficie assegnata	45.000	22,50	36.000	18,00
	2)	CANONI GIORNALIERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE				
	a)	Canone per occupazione temporanea di suolo di pertinenza provinciale				
		Per mq./giorno	3.000	1,50	2.400	1,20
	b)	Per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per mq. .	2.000	1,00	1.600	0,80
	c)	Per fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00. Per mq. .	1.000	0,50	800	0,40
	3)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI DURATA NON INFERIORE A QUINDICI GIORNI				

N. par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa			
			Categ. I		Categ. II	
			Lire	Euro	Lire	Euro
		Per mq./ giorno	2.400	1,20	2.000	1,00
	a)	Per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per mq. .	1.600	0,80	1.350	0,675
	b)	Per fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00. Per mq. .	800	0,40	650	0,325
	4)	CANONE RIDOTTO DEL 20% PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PROVINCIALE				
	a)	Per mq./giorno	2.400	1,20	1.920	0,960
	b)	Per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per mq. .	1.600	0,80	1.280	0,640
	5)	Per fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00. Per mq. .	800	0,40	640	0,320
		CANONE RIDOTTO DEL 20% PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PROVINCIALE DI DURATA NON INFERIORE A QUINDICI GIORNI				
	a)	Per mq./giorno	1.920	0,960	1.540	0,770
	b)	Per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per mq. .	1.280	0,960	1.030	0,515
	6)	Per fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00. Per mq. .	640	0,320	510	0,25
		CANONE RIDOTTO AL 30% PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO DI PERTINENZA PROVINCIALE CON TENDE O SIMILI				
	a)	Per mq./giorno	900	0,450	720	0,360
	b)	Per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per mq. .	600	0,300	480	0,240
	7)	Per fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00. Per mq. .	300	0,150	240	0,120
		AUMENTO DEL 30% DEI CANONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, PER OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVETIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE				

N. par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa			
			Categ. I		Categ. II	
			Lire	Euro	Lire	Euro
	8)	RIDUZIONE AL 50% DEI CANONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI				
	9)	RIDUZIONE DELL'80% DEI CANONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE				
	10)	RIDUZIONE DEL 50% DEI CANONI PRECEDENTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER I FINI DI CUI ALL'ART. 46/507				
	11)	CANONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE				
		Per mq./giorno	3.000	1.50	2.400	1,20
	a)	Per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per mq. .	2.000	1,0	1.600	0,80
	b)	Per fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00. Per mq. .	1.000	0,50	800	0,40
	12)	CANONI PER OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA				
		Per mq./giorno	1.500	0,75	1.200	0,60
	a)	Per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per mq. .	1.000	0,50	800	0,40
	b)	Per fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00. Per mq. .	500	0,25	400	0,20

124

N. par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa			
			Categ. I		Categ. II	
			Lire	Euro	Lire	Euro
III		CANONI ANNUALI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC. (Art. 46 e 47 D.Lgs. 507/93)				
	1)	Canone per occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.	162,70		130,15	
		Per Km. lineare o frazione	315.000	157,5	252.000	126,0
	2)	Canone per occupazioni di suolo pubblico per attraversamenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.	87,40		27,40	
		Per ogni utenza	53.000	26,50	53.000	26,50
	3)	Canone per occupazione permanente di spazio di pertinenza provinciale per seggiovie, funivie				
	a)	Fino ad un massimo di Km. 5				
		Per Km. Lineare	150.000	75,00	120.000	60,00
	b)	Maggiorazione per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km.	30.000	15,00	24.000	12,00
IV	1)	TASSE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI (Art. 48/507)				
	a)	Tassa annuale per occupazione di suolo e sottosuolo prov.le per serbatoio fino a lt. 3000				
		Per impianto	15.000	7,50	12.000	6,00

DA

N. par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa			
			Categ. I		Categ. II	
			Lire	Euro	Lire	Euro
	b)	Canone aumentato del 20% per serbatoio maggiore di lt. 1000 o frazione di lt. 1000 con tolleranza del 5% . . .	18.000	9,00	14.400	7,20
	c)	Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra di loro. La tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata del 20% per ogni lt. 1000 o frazione di lt. 1000 degli altri serbatoi				
	2)	Canone per occupazione di suolo o soprassuolo per l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi				
		Per ogni impianto	15.000	7,50	12.000	6,00
	3)	I beneficiari di licenze di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti lungo le strade provinciali e comunali in manutenzione provinciale, sono tenuti alla corresponsione oltre alle tariffe per la licenza d'accesso, di un canone annuo, in relazione alla misura base stabilita per analogia all'art. 2 D.M. 14/6/1995 (G.U. 101 del 21.7.65), negli importi così stabiliti				
	a)	Stazione servizio con lavaggio	350.000	175	245.000	122,5
	b)	Stazione rifornimento con distributore di gasolio	230.000	115	160.000	80,00
	c)	Chiosco fino a 10 mq. con distributore di gasolio	145.000	72,5	100.000	50
	d)	Stazione rifornimento senza distributore di gasolio	85.000	42,50	60.000	30
	e)	Distributore isolato a semplice o a doppia erogazione	60.000	30	42.000	21
	f)	Miscelatore semplice (Benzina - Olio)	23.000	11,50	16.000	8,00
	4)	Quote aggiuntive a numeri A - B - C - D				
	a)	Per ogni distributore e miscelatore semplice	12.000	6	8.000	4
	b)	Per ogni distributore e miscelatore a doppia erogazione	20.000	10	14.000	7

CH

N. par.	N. ord.	Oggetto	Tariffa				
			Categ. I		Categ. II		
			Lire	Euro	Lire	Euro	
V		CARTELLI PUBBLICITARI (Art. 23 D.Lgs. 285/92)					
	1)	CANONE ANNUO PER CARTELLI PUBBLICITARI SU AREA PRIVATA A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE DI MT. 3 DAL CONFINE DI SUOLO DI PERTINENZA PROVINCIALE					
	a)	Per cartelli di superficie fino a 1,00 mq. - Al mq.	50.000	25,82	40.000	20,69	
	b)	Per cartelli di superficie fino a 3,00 mq. - Al mq.	40.000	20,69	32.000	16,52	
	c)	Per cartelli di superficie fino a 6,00 mq. - Al mq.	30.000	15,49	24.000	12,38	
	d)	Per ogni palo infisso su suolo provinciale	10.000	5,16	8.000	4	
	2)	CANONE ANNUO PER CARTELLI PUBBLICITARI SU AREA PRIVATA A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE DI MT. 3 DAL CONFINE DI SUOLO DI PERTINENZA PROVINCIALE					
	a)	Per cartelli di superficie fino a 1,00 mq. - Al mq.	40.000	20,69	32.000	16,52	
	b)	Per cartelli di superficie fino a 3,00 mq. - Al mq.	32.000	16,52	25.600	12,80	
	c)	Per cartelli di superficie fino a 6,00 mq. - Al mq.	24.000	12,38	19.200	9,60	
		N.B. Qualora dovesse essere necessario demolire opere d'arte o altre categorie di lavoro dovrà essere rimborsato all'Ente l'importo delle spese descritte applicando i prezzi d'applicazione in vigore all'epoca della richiesta concessione.					



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via De Maria Vibo Valentia -tel.0963/9973300/1-2- fax.0963/9973230

Classificazione strade provinciali ai sensi del D.Lgs n. 506/93 art. 42 comma 3

ALLEGATO D

1. Angitola - Filadelfia - Pietre Bianche - Fossa del Lupo	catg.	1
2. Ponte - Bruca - Cardinale - Simbario	catg.	1
3. S.S. 110 - Maierato - S.P. Vibo - Filogaso	catg.	1
4. Vibo Valentia - S. Onofrio - Filogaso	catg.	1
5. Pizzo - Maierato - S. Onofrio	catg.	1
6. S.S. 522 di Tropea - Stazione FF.SS. Pizzo Calabro	catg.	1
7. Strada di accesso al castello di Vibo Valentia	catg.	1
8. Congiungente S.P.: Ciano - Ariola - con la S.P.: Arena - Serra S. Bruno	catg.	1
9. Mongianana - Faggio del Re - Laureana di Borrello	catg.	1
10. Mileto - Dinami	catg.	1
11. Vibo Valentia - Triparni - Porto Salvo - con diramazione per Vena Inferiore e S.P.: "Pannaconi - Cessaniti"	catg.	1
12. Strada Allacc. alla zona portuale di Vibo Valentia Marina - SS. 522 di Tropea	catg.	1
13. Vena Superiore - S.S. 18	catg.	1
14. Vibo Valentia - Piscopio - S.P.: Stefanaceni - S.S. 182	catg.	1
15. Vibo Valentia - Stefanaceni - S. Onofrio	catg.	1
16. Stefanaceni - S.S. 182	catg.	1
17. Tropea - Inn. S.S. 18	catg.	1
18. Drapia - Gasponi - Inn. S.P. dei Pioppi - Brattirò - Ciaramiti	catg.	1
19. Parghelia - Fitali - Zaccanopoli - Inn. S.P. Briatico - zungri	catg.	1
20. Tropea - Torrente Vitrame - Inn. S.P. Brattirò - Ciaramiti	catg.	1
21. Accesso preventivo collinare Drapia	catg.	1
22. Inne sto S.P. Pioppi - Spilinga - Ricadi - Tropea - Porto omonimo	catg.	1
23. Nicotera - Ioppolo - Coccorino - Coccorinello - Panaia	catg.	1
24. Torre Abate Michele - Caroniti - Ioppolo - FF.SS.	catg.	1
25. Ioppolo - Petto Torre Madonna del Carmine	catg.	1
26. Coccorino - Madonna del Carmine (I° Trav.)	catg.	1
27. Coccorinello - Madonna del Carmine (I° Trav.) (II° Trav.)	catg.	1
28. Inne sto Provinciale Nicotera - Preitoni - Comerconi	catg.	1

29. Nicotera - Torre Abate Michele - Monte Poro	catg.	1
30. Nicotera Marina - Nicotera - Rombiolo - Pioppi	catg.	1
31. Inn. S.P. Nicotera - Limbadi - Inn. S.P. Fabiana con direzione S. Nicola de Legistris	catg.	1
32. Variante esterna di Nicotera	catg.	1
33. S.S. 18 - Ionadi - Filandari - Presinaci - Rombiolo - S. Calogero Calimera - S.S. 18	catg.	1
34. Fabiana - Rosarno	catg.	1
35. Della Fabiana	catg.	1
36. Inn. S.P. Fabiana - Inn. S.P. "Rosarno - S. Ferdinando" nei pressi di C.da Foce	catg.	1
37. Trivio S. Croce - Ponte Feliciano	catg.	1
38. S.P. Montesoro - Filadelfia	catg.	1
39. Francavilla Angitola	catg.	2
40. Molino - Sordo Petrarà	catg.	2
41. Scarro - Pollise	catg.	2
42. Ponte Bruca - Simbario - S.P. Galiano - Muri	catg.	2
43. S.S. 110 - Brognaturo Acqua del Sorcio	catg.	2
44. S.S. 110 - Colle Morrone - con direzione per Simbario	catg.	2
45. Ponte Angitola - Polia	catg.	2
46. Pietre Bianche - Polia - Monterosso	catg.	2
47. Angitola - Monterosso - Capistrano - S. Nicola da Crissa	catg.	2
48. Capistrano - Nicastrello	catg.	2
49. Polia - S. Croce	catg.	2
50. Vallelonga S.S. 110	catg.	2
51. Vallelonga - S. Nicola da Crissa - S.S. 110	catg.	2
52. S.S. 110 - Capistrano	catg.	2
53. Vazzano - Vallelonga	catg.	2
54. Filogaso - S. Nicola da Crissa	catg.	2
55. Variante esterna Maierato	catg.	2
56. Cocalo - S.P. Filogaso	catg.	2
57. Pizzoni - S. Angelo	catg.	2
58. Dasà - Arena - Serra S. Bruno	catg.	2
59. Ciano - Potame	catg.	2
60. Vazzano - Pizzoni - Ariola	catg.	2
61. Soriano - C.da Prisa	catg.	2
62. Dinami - Monsoreto	catg.	2
63. Congiungente S.P. Vazzano - Pizzoni - S. Angelo- con la S.P. Vazzano - Pizzoni - Soriano	catg.	2
64. Dalla S.P. S. Onofrio - Filogaso (C.da La Gria) al Fondo Valle Mesima in loc. Corromonaco	catg.	2
65. Lungo la Vallata dei Mesima dell'abitato di Filogaso al Ponte S.S. 182 (Km. 125+200) presso svincolo autostradale per le Serre	catg.	2
66. Dal Fondo Valle Mesima (loc. Corromonaco) alla S.P. Pizzoni - S. Angelo c.da S. Barbara	catg.	2
67. Dalla S.P. Carromonaco - S. Barbara in c.da Piana delle Caverre dell'abitato di Vazzano	catg.	2
68. Variante esterna all'abitato di Dasà	catg.	2

69. Variante esterna all'abitato Ciano di Gerocarne	catg.	2
70. Prolungamento della S.P. Ciano Ariola	catg.	2
71. Inn. S.P. Gerocarne - Fraz. Ariola	catg.	2
72. Acquaro - Fraz. Piani	catg.	2
73. Inn. S.S. 182 (Km. 34+700) Cimitero Soriano - S.P. Filogaso -S.S. 182 presso lo svincolo autostradale Serre	catg.	2
74. Lungo la Vallata del Fiume Marepotamo - S.S. 182 (Km. 30+400) alla c.da Terzeria	catg.	2
75. Nardodipace - S.S. 110	catg.	2
76. S. Todaro - Inn. Prov. Nardodipace S.S. 110	catg.	2
77. S.S. 18 - San Costantino - Francica - variante centro abitato Francica - S.S. 182	catg.	1
78. Francica - S. Giovanni - Comparni - Paravati - S.S.18	catg.	2
79. C.da Fornelli - c.da Capitano	catg.	2
80. Inn. S.S. 522 di Tropea - Paradisoni - Pannaconi - Cessaniti con diramazione per Mantineo	catg.	2
81. S.S. 182 - Zammarò - Mezzo Casale	catg.	2
82. S.P. Tropea - S.S. 18 - Cessaniti - Inn. S.S. 522 di Tropea	catg.	2
83. Briatico - Zungri - S. Giovanni di Zambrone - Daffinacello - Daffinà	catg.	2
84. Stazione FF. SS. Di Zambrone - Zambrone - Potenzoni - S. Cono Favelloni con dir. Per S. Marco - Cessaniti	catg.	2
85. Briatico - Zungri	catg.	2
86. Mesiano - Papaglioni - Zungri - Inn. Prov. Per Cessaniti - S. Marco	catg.	2
87. S. Marco - S. Cono - Briatico - Inn. S.S. 522	catg.	2
88. Rombiolo - Ponte Briglia	catg.	2
89. In sinistra del torrente Mammella	catg.	2
90. S.P. di collegamento la S.S. 182 e al S.S. Soriano - Mesima in c.da Porciume	catg.	1
91. Variante esterna Spilinga - al Villaggio Valtur	catg.	1

HL

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
VIBO VALENTIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA PROVINCIALE/CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: Proposte di modifiche al regolamento
decreto attuativo di opere ed. pub. che

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica


li. _____


IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole.

li. 27-1-2000


IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

DEL CHE E' VERBALE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia certifica che la su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inviata copia al competente organo di controllo, in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 32, della Legge n. 142/90.

Vibo Valentia, li 27 MAR. 2000

Amministrazione Provinciale
VIBO VALENTIA

Publicat^a all'albo Pretorio
dal 27/03/2000 al 10/04/2000

reg. al n. 279

IL RESPONSABILE

